



Comune di Terme Vigliatore

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 12 DEL 19/06/2024

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN VIA MACEO MARINA N.57

IL SINDACO

VISTA la comunicazione n. 379 del 13/06/2024 prot. 10204 del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina con la quale si comunicava di essere intervenuti in via Maceo Marina n. 57 e nella quale si constatava che *il fabbricato composto da tre elevazioni fuori terra era in avanzato stato di degrado ed abbandono, con evidenti fessurazioni ed ammolamenti generalizzati su tutto il corpo di fabbrica*, per cui si provvedeva a mettere in sicurezza l'area interessata con nastro segnaletico bicolore e transenne metalliche.

DATO che tale immobile confina con l'abitazione ove risiede il sig. Pantè Pietro e che lo stesso è stato interdetto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Messina, assieme alla sua famiglia, ad allontanarsi da casa e diffidati all'utilizzo ed accesso del proprio appartamento.

CONSIDERATA la nota prot. n.10030/2024 del 18/06/2024 del Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Patrizia Santangelo, la quale avendo accertato che il fabbricato di cui sopra presenta una situazione di pericolo per cui si rende indispensabile la messa in sicurezza dello stesso;

VISTO che l'edificio oggetto del sopralluogo, prospiciente una strada pubblica, via Maceo Marina, carrabile e altresì di transito pedonale, presenta condizioni di degrado, in quanto in parte fessurato, tali da indurre a reputare come sussistente una situazione di rischio per l'incolumità di persone, animali e cose e di pregiudizio della sicurezza stradale;

CONSIDERATO il pericolo di arrecare danno alle proprietà confinanti, a persone, animali e cose e pregiudizio alla sicurezza stradale e che, di conseguenza, s'impongono interventi urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza;

RILEVATO, altresì, che lo stato di abbandono dell'edificio costituisce fattore di rischio igienico sanitario e che sussistano motivi pregiudiziali di natura igienico-sanitaria e di degrado ambientale;

DATO ATTO che il fabbricato, come sopra identificato, risulta essere di proprietà dei Signori:

Sottile Antonino, residente in Terme Vigliatore in via Don Milani n°8;

Sottile Domenica, domiciliata presso la struttura Villa Celeste c.da Spezzaferro in Rocca di Caprileone (sagatamilitello@pec.asp.messina.it)

Sottile Rosa, residente in Terme Vigliatore in via I Maggio n. 6;

Tricomi Cosimo e Tricomi Graziella, domiciliati in Terme Vigliatore in via Sottochiesa.

DATO atto che esistono gli estremi per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, in quanto l'edificio, prospiciente la Via Maceo Marina è in precarie condizioni;

VISTO il d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione Civile";

VISTE le leggi in materia di urbanistica e attinenti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241

VISTI gli artt. 50 e 54 del d.lgs 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Agli EREDI sopra meglio individuati di provvedere alla eliminazione dei pericoli, per l'incolumità pubblica e per la sicurezza stradale mediante la messa in sicurezza del fabbricato e delle sue strutture pericolanti con la demolizione delle parti cadenti, la rimozione del materiale di risulta che vi si rinviene, il ripristino di adeguate norme igieniche riguardanti l'edificio sito in Via Maceo Marina n- 57 entro il termine perentorio di **10 giorni** dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio della presente ordinanza che verrà affissa anche sui muri dell'immobile in questione.

I prescritti lavori di messa in sicurezza dell'immobile dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato, con il ripristino delle irrinunciabili condizioni di sicurezza e di quant'altro occorra per la tutela della pubblica incolumità e, comunque, nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti;

CON DIFFIDA

che trascorso infruttuosamente il suindicato termine, le operazioni di messa in sicurezza, con demolizione delle parti eventualmente pericolanti, potranno essere eseguite da parte dell'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, e le spese sostenute e anticipate, inerenti e susseguenti all'intervento, saranno poste a carico degli EREDI e riscosse nelle forme e con i privilegi fiscali di legge, senza pregiudizio di eventuali azioni penali e fermo restando le responsabilità civili, penali e amministrative degli inadempienti.

In caso di mancata ottemperanza, gli Uffici comunali provvederanno all'inoltro alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. della specifica segnalazione-notizia di reato, ai sensi dell'articolo 650 c.p., a carico degli inadempienti.

MANDA all'Ufficio Tecnico Comunale e al Comando di Polizia Municipale, ognuno per la parte di propria competenza, di verificare l'avvenuta esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

1) che copia della presente ordinanza sia notificata agli EREDI individuati;
2) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e affissa sul fabbricato in questione e che la stessa sia trasmessa:

-Alla Prefettura di Messina; al Comando Stazione Carabinieri di Terme Vigliatore; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina; al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ognuno per quanto di competenza.

3) Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in sede civile, penale e amministrativa.

COMUNICA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dal vigente d.lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. (vigente C.d.S.).

È dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO

Dott. Bartolo Cipriano

F.to digitalmente